

REGOLAMENTO (CEE) N. 3602/91 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1991

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3926/90 che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammesse (TAC) per le varie popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, la quota disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche nelle quali le catture devono essere effettuate;

considerando che la quota disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento precitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90⁽³⁾ fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il TAC per il 1991 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che, in funzione dei pareri scientifici più recenti, i TAC di aringhe e di passere di mare nella zona III a possono essere aumentati;

considerando che, in conformità alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia⁽⁴⁾ ed all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia⁽⁵⁾, le parti si sono consultate sui loro diritti di pesca rispettivi per il 1991 nella zona III a; che tali consultazioni sono terminate e che è, di conseguenza, possibile determinare definitivamente i TAC e le quote comunitarie disponibili per l'aringa, il merluzzo bianco, la passera di mare ed il gambero di detta zona,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce le parti corrispondenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3926/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2381/91 (GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.